



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte
(Sezione Seconda)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 401 del 2013, proposto da
Ambruso Giuseppe, Bruno Baggio, Valter Benedetto, Fabio Bertotto, Giovanni Bianco, Giuseppe Biglietti, Marco Bonaglia, Mario Borrini, Aldo Caresio, Renato Casalegno, Franco Chiesa, Franco Costelli, Costelli Paolo, Francesco Davico, Mario Davico, Maurizio Di Benedetto, Rino Forestan, Bruno Frison, Carlo Lovera, Daniele Lovera, Giuseppe Lovera, Loris Giovanni Lovera, Dino Parpinel, Bruno Pavan, Alberto Rancoita, Fabrizio Rancoita, Luciano Rancoita, Franco Rosso, Edoardo Rossotto, Giuseppe Sanna, Danilo Spano', Ettore Spano', Giuseppe Torre, Vincenzo Varetto, Luigi Volpato, Rinaldo Guzzo, rappresentati e difesi dagli avvocati Danilo Pastore, Paolo Zaramella, con domicilio eletto presso lo studio dell'avv.to Fabrizio Voltan in Torino, via Monforte n.12;

contro

Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", Provincia di Torino, non costituiti in giudizio;

nei confronti

Giuseppe Casalegno, non costituito in giudizio;

per l'annullamento

- del "Regolamento per il prelievo venatorio e l'esercizio della caccia al cinghiale nell' A.T.C. TO5 "Collina Torinese", di estremi ignoti ma adottato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", con modificazioni di precedente regolamento;

- del provvedimento, di estremi ignoti, di verifica di congruenza e conformità da parte della Provincia di Torino sul nuovo "Regolamento per il prelievo venatorio e l'esercizio della caccia al cinghiale nell' A.T.C. TO5 "Collina Torinese", di estremi ignoti ma adottato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese";;

- di ogni eventuale atto, comunque denominato e di estremi ignoti, di parere preventivo e/o approvazione da parte della Provincia di Torino del "Regolamento per il prelievo venatorio e l'esercizio della caccia al cinghiale nell' A.T.C. TO5 "Collina Torinese", di estremi ignoti ma adottato dal Comitato di Gestione dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese";

- di ogni altra determina e/o delibera, di estremi ignoti, sia dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", e sia della Provincia di Torino, riguardante e/o connessa e consequenziale al "Regolamento per il prelievo venatorio e l'esercizio della caccia al cinghiale nell' A.T.C. TO5 "Collina Torinese";

- della nota Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", anche siglato A.T.C. Torino 5, trasmessa con fax del 21 febbraio '13, protocollo 1699/2013;

- della nota Provincia di Torino prot. 34902 del 22 febbraio '13;

- di ogni altro atto dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", anche siglato A.T.C. Torino 5, e della Provincia di Torino anche di estremi sconosciuti, presupposto e/o legittimante la sospensione dalla caccia dei ricorrenti;

- di tutti gli atti presupposti, preparatori, connessi e consequenziali;

nonché per la condanna

- dell'Ambito Territoriale di Caccia "Collina Torinese", anche siglato A.T.C. Torino 5, e della Provincia di Torino, secondo la graduazione della responsabilità emergente nel corso del giudizio, a risarcire i danni patiti e patienti dai ricorrenti, nella misura in seguito indicata o in quella ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria sino alla data di effettivo pagamento.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 4 dicembre 2018 la dott.ssa Paola Malanetto e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO

I ricorrenti hanno adito l'intestato TAR deducendo di essere cacciatori ammessi all'esercizio della caccia nell'ambito territoriale ATC 5, in una squadra indicata con il codice 5. Nel febbraio 2013 i ricorrenti apprendevano che l'ATC aveva adottato un nuovo regolamento, che contestavano a mezzo missiva di un legale. L'ATC replicava con atto in data 12.2.2013 (qui impugnato) sospendendo la squadra con decorrenza 20 febbraio 2013. Anche la Provincia, con l'ulteriore nota qui impugnata, invitava i ricorrenti a sospendere ogni attività di caccia.

Lamentano i ricorrenti:

1, 5 e 6) la violazione e falsa applicazione degli artt. 9 e 14 della l. n. 157/92, l'incompetenza dell'ATC e del presidente dell'ATC; le competenze amministrative in tema di sospensione, revoca e/o ammissione dei cacciatori competono alla Provincia mentre, nel caso di specie, l'atto di sospensione sarebbe stato adottato dall'ATC, per altro in persona del Presidente, anziché, come prescritto dallo statuto, dal comitato di gestione. Anche l'adozione del regolamento contestato quale atto presupposto sarebbe avvenuta da parte dell'ATC in difetto di competenza; i ricorrenti contestano poi diffusamente varie parti del regolamento.

2-3) la violazione dell'art. 7 della l. n. 241/90 e l'eccesso di potere per difetto di istruttoria ed ingiustizia manifesta. Il provvedimento pare ascrivere al mero fatto che i ricorrenti hanno mosso contestazioni tramite un legale la ragione della sospensione, così adottata in difetto di necessaria istruttoria e in sviamento di potere;

4) la violazione dell'art. 3 della l. n. 241/1990 e l'eccesso di potere per mera apparenza della motivazione; l'atto dell'ATC impugnato sarebbe privo di una plausibile motivazione e quello della Provincia sarebbe stato adottato in via meramente consequenziale.

Hanno quindi chiesto annullarsi i provvedimenti impugnati e risarcirsi in loro favore il danno; quest'ultimo è stato calcolato tenendo conto delle spese sostenute nell'anno per porto d'armi, assicurazione, oneri versati all'ATC e tributi regionali, oltre che del costo di mantenimento dei cani (quantificato in € 40,00 al giorno poiché la squadra dispone di 8 cani). Lamentano inoltre di non aver potuto trarre i benefici derivanti dalla rivendita dei cinghiali abbattuti, quantificando il danno in € 108.000,00, tenendo conto che, nell'anno precedente, avevano abbattuto 64 cinghiali valorizzabili ad € 22,50 al kg. Hanno quindi chiesto il riconoscimento in loro favore del danno non patrimoniale, quantificato in € 500,00 per ogni giornata venatoria non goduta per singolo cacciatore.

Le parti resistenti, regolarmente intimata, non si sono costituite.

Con ordinanza n. 850/2018 l'ATC e la Provincia di Torino sono stati invitati a depositare documentati chiarimenti.

La sola Città metropolitana (già Provincia) di Torino ha depositato una relazione sull'accaduto.

All'udienza del 4.12.2018 la causa è stata discussa e decisa.

DIRITTO

Preliminarmente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile quanto all'impugnativa del Regolamento ATC To 5 del 2013 (non prodotto in giudizio dai ricorrenti), del quale la Provincia ha rappresentato che si tratta di atto mai divenuto efficace. Peraltro, dallo stesso documento 1 depositato da parte ricorrente, si evince (p. 2 della missiva dell'avvocato Zaramella) che il regolamento "a quanto consta non (è) ancora efficace stante la mancanza di vaglio da parte della Provincia". Tutte le censure riferite a tale atto risultano quindi inammissibili.

Quanto al provvedimento dell'ATC di "sospensione" della squadra e sul quale, pur sollecitato, l'ATC non ha reso alcun tipo di chiarimento si osserva:

1. le censure di incompetenza non sono suscettibili di vaglio in quanto la normativa citata in ricorso, pur attribuendo alle Province funzioni amministrative in materia di caccia non esclude affatto che anche gli ATC possano esserne investiti; il ricorso menziona lo statuto dell'ATC senza che lo stesso sia stato prodotto in atti, sicché, in mancanza di qualsivoglia documentazione sul punto, la censura non può essere favorevolmente valutata;

2. nel merito il provvedimento dell'ATC recita quanto segue: "in conseguenza alla Vs del 20.2.2013 a firma dell'Avvocato Paolo Zaramella nella quale contestate le delibere e le determine dell'ATC To 5, visto il possibile contenzioso e in attesa di soluzione (sic) le contestazioni in oggetto, siamo conseguentemente costretti, nostro malgrado, a sospendere le squadre degli scriventi in particolare la n. 05, Caposquadra Chiesa Franco.... La detta sospensione è operativa a far data del 20.2.2013. In attesa di eventuali ravvedimenti in materia da parte delle suddette squadre porgiamo distinti saluti."

Rileva il collegio come, in assenza di qualsivoglia difesa e/o documentazione da parte dell'amministrazione, non possa che prendersi atto dell'anomalia della motivazione che integra una oggettiva distorsione delle funzioni gestionali posto che pare "sanzionare" i destinatari per il mero fatto di avere manifestato il proprio dissenso tramite un legale; la scelta risulta ovviamente priva di supporto normativo. L'atto non può quindi che essere annullato per tale assorbente ragione.

La successiva missiva della Provincia in data 22.2.2013 non appare, per contro, avere alcun autonomo valore provvedimentale, limitandosi a "prendere atto" della sovramenzionata sospensione disposta dall'ATC; trattasi quindi di un mero atto ricognitivo di provvedimenti altrui, con semplice enunciazione delle conseguenze necessarie degli stessi.

La domanda di annullamento deve quindi trovare accoglimento limitatamente alla nota dell'ATC in data 21.2.2013.

Quanto alla domanda risarcitoria non possono trovare ingresso le pretese formulare in relazione al presunto danno patrimoniale, in quanto le varie voci di spesa invocate, oltre ad essere del tutto destituite di supporto probatorio alcuno, muovono dall'inverosimile assunto che la sospensione della squadra avrebbe di per sé impedito ad ogni interessato di fare uso per un intero anno del porto d'armi, avrebbe reso inutile il mantenimento dei cani (quasi che il cacciatore, nei periodi in cui non caccia, non mantenga i propri animali) o avrebbe comportato una perdita di introiti da mancato abbattimento di animali indicati in un numero che le parti asseriscono (anche in tal caso senza offrire prova alcuna) di avere abbattuto l'anno precedente. Tanto meno parte ricorrente può invocare, a fini probatori, effetti di "non contestazione" da parte della Città Metropolitana che ha fatto pervenire una mera relazione (per lo più incentrata sul proprio operato e sull'inefficacia del regolamento del 2013) e che non è formalmente costituita in giudizio con un difensore, condizione preliminare perché possano cristallizzarsi effetti processuali di non contestazione in relazione alle circostanze meramente affermate ma non provate dalle parti.

I ricorrenti hanno invocato anche un danno non patrimoniale, per essere stati privati in modo ingiustificato (ed in verità apparentemente abnorme) della possibilità di operare nell'ambito della squadra di caccia. Sul punto ritiene il collegio, anche e proprio per il tenore anomalo dell'atto impugnato, che la domanda possa trovare accoglimento con una stima equitativa del danno quantificato, in favore di ciascuno dei ricorrenti, in € 500,00 da porsi a carico dell'ATC To 5 che ha dato causa al danno. Dalla data di pubblicazione della sentenza la somma maturerà interessi legali.

Le spese seguono la soccombenza e vengono poste a carico dell'ATC To 5; restano compensate nei confronti della Città metropolitana stante anche la natura non autonomamente lesiva dell'atto dalla medesima adottato.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dichiara il ricorso in parte inammissibile, nei sensi di cui in motivazione; annulla il provvedimento dell'ATC To 5 protocollo n. 1699/2013, in data 21.2.2013;

condanna l'ATC To 5 a risarcire in favore dei ricorrenti il danno, liquidato in € 500,00, oltre interessi dalla pubblicazione della presente decisione al saldo, in favore di ciascuno degli stessi;

condanna l'ATC To 5 a rifondere ai ricorrenti le spese di lite liquidate, complessivamente, in € 3000,00 oltre IVA, CPA e rimborso forfetario spese generali;

compensa le spese di lite nei confronti della Città Metropolitana di Torino

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Torino nella camera di consiglio del giorno 4 dicembre 2018 con l'intervento dei magistrati:

Carlo Testori, Presidente

Silvia Cattaneo, Consigliere

Paola Malanetto, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE
Paola Malanetto

IL PRESIDENTE
Carlo Testori

IL SEGRETARIO

Valuta questo sito